

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 13/02/2025

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, la ricorrente – insoddisfatta degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adira questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata degli interessi e delle voci di costo (inclusi gli oneri assicurativi), per il rispettivo importo di € 2.706,63, oltre agli interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto faceva presente di aver già rimborsato tutti gli oneri connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata, quali in particolare gli interessi corrispettivi; soggiungeva di non essere tenuto a

restituire somme mai percepite, in applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Rilevava, peraltro che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (con la sentenza n. 555/2023), in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia Lexitor, avesse affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi *recurring* e non anche dei costi *up front*.

Rilevava che, nel caso di specie, il contratto prevedesse quali costi *up front*, gli oneri relativi all'intermediazione finanziaria prestata da un professionista al quale la Cliente aveva liberamente deciso di rivolgersi per ottenere il finanziamento.

Riteneva, di conseguenza, che ella avesse diritto alla sola riduzione proporzionale dei costi *recurring*.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11/09/2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuzioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 09/02/2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass.

n.2468/2016; Cass., 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio incidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal DL 10/08/2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 09/10/2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre applicabili i principi già consolidati nella giurisprudenza di questo Arbitro in merito ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Il Collegio, pertanto – riconosciuta la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di intetermediazione – accerta il diritto della ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.953,92		TAN				6,16%		
Durata del prestito in anni	10		Importo rata				279,00		
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis				69,17%		
Data di inizio del prestito	01/02/2019		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				50,87%		
rate pagate	37	rate residue	83	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				3.013,20	Upfront	50,87%	1.532,96	0,00	1.532,96
Spese istruttoria				900,00	Upfront	50,87%	457,87	0,00	457,87
Totale				3.913,20					1.990,83

Dalle evidenze contrattuali in atti, non risultano a carico dalla cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito.

Il Collegio dispone altresì che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.991,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA